CAMERA DEI DEPUTATI

XII LEGISLATURA

N. 1365-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

con il Ministro delle finanze

(TREMONTI)

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(MASTELLA)

con il Ministro della sanità

(COSTA)

e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(URBANI)

Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica

(Già articoli 4, comma 5; 17, comma 10; 25 e 35, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 25 ottobre 1994; articolo 19, per le parti stralciate, con deliberazione dell'Assemblea, il 9 novembre 1994; articolo 28, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, il 10 novembre 1994; e articolo 36, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, l'11 novembre 1994, del disegno di legge n. 1365)

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1365-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(COSTA)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(URBANI)

—

Misure integrative degli interventi concernenti la finanza pubblica

(Già articoli 4, comma 5; 17, comma 10; 25 e 35, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 25 ottobre 1994; articolo 19, per le parti stralciate, con deliberazione dell'Assemblea, il 9 novembre 1994; articolo 28, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, il 10 novembre 1994; e articolo 36, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, l'11 novembre 1994, del disegno di legge n. 1365)

N.B. Il presente stampato comprende anche le parti stralciate del disegno di legge n. 1365 già riportate nello stampato n. 1365-*ter*.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTT. 1-3.

.....
.....
.....

ART. 4.

(Dotazioni organiche).

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

5. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente comma si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

ARTT. 5-16.

.....
.....
.....
.....

ART. 17.

(Personale).

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

6.

.....

7.

.....

8.

.....

9.

.....

10. È abrogato il comma 30 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

11.

.....

12.

.....

13.

.....

14.

.....

15.

.....

16.

.....

17.

.....

18.

.....

19.

.....

20.

.....

21.

.....

22.

.....

23.

.....

24.

.....

25.
.....
26.
.....
27.
.....
28.
.....
29.
.....
30.
.....
31.
.....
32.
.....
33.
.....

ART. 18.

.....
.....
.....

ART. 19. *

(Soppressione di regimi fiscali agevolati).

1. Sono soppressi i regimi fiscali agevolati concernenti:

a);

b);

c);

d) le attività commerciali esercitate dai partiti politici e dalle associazioni politiche;

e) le attività rilevanti ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni esercitate dalle associazioni e organizzazioni sindacali.

2. Conseguentemente ... è abrogato ... l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ...

3. Il quarto comma dell'articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

() Stralcio riferito al testo della Commissione (A.C. 1365-bis-A - art. 20).*

ARTT. 20-24.

.....
.....
.....

ART. 25.

(Centri autorizzati di assistenza).

1. I commi da a 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* possono costituire i centri, previa delega della propria associazione nazionale.

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse

dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti di assistenza tra gli utenti e i centri sono disciplinati in base ad apposite clausole di contratti, preventivamente depositati presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.

4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono, per conto degli utenti, tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e

l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fideiussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.

5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini dalla destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.

6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni su richiesta dei contribuenti il visto di conformità di cui al presente articolo, inoltrando ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le relative registrazioni con le modalità previste per i centri.

7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire.

Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso ».

2. Le disposizioni di cui al presente rticolo hanno effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTT. 26-27.

.....
.....
.....

ART. 28.

(Alienazione e gestione dei beni immobili del patrimonio dello Stato).

1. Per favorire la privatizzazione dei beni pubblici il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società per azioni costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze ».

2. Per favorire l'alienazione e la gestione degli immobili pubblici da parte dell'amministrazione finanziaria, al com-

ma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo le parole: « I predetti soggetti affidatari » sono inserite le seguenti: « e l'amministrazione delle finanze ».

ARTT. 29-34.

.....

.....

.....

ART. 35.

(Sovracanone di concessione).

1. Per adeguare l'importo dei corrispettivi d'uso dei beni demaniali al loro valore economico e di mercato, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di canoni e sovracanoni delle relative concessioni, i concessionari di derivazioni di acque pubbliche e di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono tenuti al pagamento di un sovracanone il cui ammontare è fissato, anche in relazione alle caratteristiche naturali e socio-economiche di bacino, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite, ove costituite, le Autorità di bacino o le regioni, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura non superiore all'importo dei corrispondenti canoni. Il parere delle Autorità di bacino o delle regioni si intende reso in senso favorevole se non espresso nel termine di quaranta giorni dalla relativa richiesta. Con analogo provvedimento si procede all'aggiornamento annuale della misura dei sovracanoni sulla base del tasso d'inflazione programmato. L'ammontare di ciascun sovracanone per le concessioni d'acqua pubblica è calcolato in funzione della portata derivata, in relazione ai di-

versi usi previsti a norma dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e della potenza nominale media per la produzione di forza motrice. Per le concessioni di estrazioni di materiali litoidi l'importo del sovracanone è determinato in funzione della quantità e della qualità del materiale estratto, sulla base delle tipologie indicate all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

2. Per le utenze d'acque pubbliche il sovracanone è versato annualmente, per tutta la durata della concessione, contemporaneamente al pagamento della relativa annualità del canone demaniale e, nel caso di concessioni esenti o esentate da questo ultimo, alla data in cui questo sarebbe dovuto. Per le concessioni di estrazioni di materiali litoidi il sovracanone è corrisposto contemporaneamente al canone. Per l'anno 1995 i sovracanoni sono corrisposti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del sovracanone sono conferite al fondo speciale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. A tal fine, gli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e del presente articolo sono versati al Capo VII, capitolo 2608, articolo 2, dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ad apposito capitolo intitolato « Fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 », istituito nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

ART. 36.

(Accelerazione delle procedure di alienazione di beni patrimoniali dello Stato).

1. Nella prima applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio

1992, n. 35, il Ministro delle finanze, entro il 31 gennaio 1995, anche sulla base delle operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 2, fornisce ai soggetti incaricati di procedere alle alienazioni e alle gestioni ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo 2 un primo elenco di beni patrimoniali dello Stato alienabili o suscettibili di gestione economica.

2. Entro il 30 luglio 1995, e successivamente ove ne ravvisi l'opportunità, il Ministro delle finanze provvede ad integrare l'elenco di cui al comma 1.

3. Con delibere del CIPE, da adottare per la prima volta entro il 15 febbraio 1995, su proposta del Ministro delle finanze, vengono stabilite le direttive per la realizzazione dei programmi di alienazione e di gestione.

4. A decorrere dal 1° marzo 1995 il Ministro delle finanze, sulla base dei dati forniti dai soggetti incaricati delle operazioni di alienazione e gestione, presenta bimestralmente al CIPE il resoconto dei beni alienati e l'aggiornamento del programma di disinvestimento e di gestione, ai fini dell'esercizio da parte del CIPE dei poteri di vigilanza e di quelli di cui al comma 3.

5. Le anticipazioni per le alienazioni di beni patrimoniali di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono conferite al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

6. Le società di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, sono autorizzate a costituire fondi immobiliari per la collocazione sul mercato dei beni patrimoniali da esse gestiti.

7. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, sono abrogati.

8. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: « anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6 » sono soppresse.

ARTT. 37-38.

.....
.....
.....